



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia statuita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni", con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno "per riequilibrare il carico di lavoro";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

VISTO il precedente decreto di ripartizione delle materie n. 34/2021;

VISTI i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2022;

VALUTATO che la ripartizione operata con il citato decreto n. 34/2021 ha assicurato un adeguato bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle due sezioni giurisdizionali, anche per quanto riguarda la specifica distribuzione dei ricorsi di ottemperanza legge pinto tra prima e seconda sezione, secondo la sequenza 2-1;

RITENUTO, pertanto, di proseguire anche nell'anno 2023 l'attuale ripartizione delle materie tra le sezioni, ferma la possibilità di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno;

SENTITO il Presidente della II Sezione Dott. Giovanni Iannini;

**DECRETA**

**ART. 1**

Per l'anno 2023 è confermata la vigente ripartizione delle materie tra le due Sezioni stabilita con decreto n. 34/2021, che di seguito si riporta:

**SEZIONE PRIMA**

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere;



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

**SEZIONE SECONDA**

- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione);
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (esclusa l'Università);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie);
- Provvedimenti relativi agli immigrati;
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo la sequenza 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 5

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

*Catanzaro, 27 dicembre 2022*

Il Presidente  
*Dott. Giancarlo Pennetti*